



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI TRAPANI
 Sezione distaccata di Alcamo

SENT. [redacted]
 R.l. [redacted]
 C.R.C.N. [redacted]
 REP. [redacted]

Il giudice, dott.ssa Maria Ciringione ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero [redacted] R.G.

T R A

[redacted] nata in [redacted] il [redacted] (c.f. [redacted]), [redacted] nata in [redacted] il [redacted] (c.f. [redacted]), [redacted] nato in [redacted] il [redacted] (c.f. [redacted]), [redacted] nata in [redacted] il [redacted] (c.f. [redacted]), [redacted] nata in [redacted] il [redacted] (c.f. [redacted]), [redacted] nata in [redacted] il [redacted] (c.f. [redacted]), [redacted] nato in [redacted] il [redacted] (c.f. [redacted]), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Finazzo - i primi quattro giusta procura a margine dell'atto di citazione e gli altri giusta procura speciale del [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alcamo, via Rossotti n. 17

ATTORI

C O N T R O

[redacted] nata a [redacted] il [redacted] n.q. di tutore e legale rappresentante di [redacted] nato a [redacted]

ME

il [REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 6.12.2011 gli attori hanno concluso come in atti e verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2010 - nonché, in data 21 aprile 2010, ai sensi dell'art. 5 L. 512/99, al Ministero dell'Interno e al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso -

[REDACTED]
[REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED]
[REDACTED] per sentirlo condannare alla rifusione dei danni subiti (dagli stessi e dal proprio congiunto [REDACTED] [REDACTED] marito della prima e padre degli altri attori) in conseguenza dell'evento delittuoso verificatosi in data [REDACTED] in [REDACTED]

Deducevano che nell'occorso il loro congiunto [REDACTED] figlio di [REDACTED] e fratello degli altri attori, era rimasto ucciso a soli [REDACTED] attinto da cinque colpi d'arma fuoco, durante una "esecuzione" di chiara matrice mafiosa, per come poi acclarato in sede penale.

Accertata in sede penale la responsabilità dell'omicidio - tra gli altri - del [REDACTED] con sentenza avente ormai autorità di giudicato, concludevano chiedendo dichiarare il convenuto civilmente responsabile di tutte le conseguenze dell'illecito dallo stesso perpetrato nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] condannarlo per l'effetto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori - nonché dal loro congiunto [REDACTED] [REDACTED] deceduto in data [REDACTED] - da liquidarsi equitativamente, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Non si costituiva la convenuta, benché ritualmente citata.

All'udienza del [redacted] la causa veniva posta in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di [redacted] regolarmente citata e non costituitasi.

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dai prossimi congiunti di [redacted] – deceduto il [redacted] – nei confronti di uno dei soggetti che per il reato in questione sono stati condannati definitivamente in sede penale e che, trovandosi in stato di interdizione legale, è stato citato (ex art. 75 c.p.c.) in persona del tutore.

Si osserva, innanzitutto, che è documentato che [redacted] venne ucciso in un agguato di stampo mafioso in data [redacted]

Come emerge dalla sentenza della [redacted] dell' [redacted] confermata dalla sentenza n. [redacted] [redacted], divenuta irrevocabile in data [redacted] (cfr. copie statuizioni, prodotte da parte attrice), [redacted] venne assassinato ad [redacted] la sera dell' [redacted] con diversi colpi di pistola, mentre si trovava insieme [redacted] - altra vittima - a bordo di una [redacted]

L'omicidio, come accertato definitivamente in ambito penale, è da inquadrare nel contesto della c.d. "guerra di mafia" che interessò, durante i primi anni novanta, il territorio di Alcamo tra la famiglia di Cosa Nostra e il [redacted]

In particolare, secondo la motivazione della citata pronuncia, [redacted] venne eliminato da Cosa Nostra perchè ritenuto affiliato al contrapposto gruppo criminale, essendo stato denunciato [redacted]

Risulta, pertanto, provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria

avanzata nei confronti del convenuto, atteso che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento dei danni promosso nei confronti del condannato, "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

In relazione ai fatti accertati con le citate sentenze, i ricorrenti hanno dedotto di aver subito, *iure proprio*, un danno patrimoniale e non patrimoniale.¹⁴ Hanno inoltre chiesto il riconoscimento in loro favore, *iure successionis*, del risarcimento del danno subito da [REDACTED] padre della vittima

La prima voce di danno attiene alla perdita dell'apporto economico che il defunto avrebbe assicurato alla famiglia se non fosse prematuramente deceduto.

Il risarcimento del danno richiesto integra il cosiddetto danno patrimoniale futuro, risarcibile a favore dei congiunti della vittima - deceduta a seguito di fatto illecito -, da ravvisarsi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali e di quelle utilità economiche, che sia in relazione ai precetti normativi che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilmente il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (cfr., tra le altre, Cass. sez. III civ. 26.11.1996 n. 1474).

In altri termini, il danno patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza, non è *in re ipsa*, per il solo fatto della perdita, e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento relativo. Pur essendo consentito, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, esse vanno tuttavia fondate su elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.

Orbene, nella specie tale voce di danno non può essere riconosciuta, atteso che le allegazioni dei ricorrenti - relative esclusivamente alla composizione del nucleo familiare al momento dell'omicidio e al fatto che la vittima convivesse con alcuni familiari al momento del fatto - non sono sufficienti a far ritenere in via presuntiva che il [REDACTED] avrebbe continuato a contribuire al sostentamento dei familiari conviventi [REDACTED], tenuto conto - sotto un ulteriore profilo - della mancata indicazione dell'eventuale attività lavorativa svolta, dell'assoluta carenza di documentazione fiscale comprovante il reddito percepito dallo stesso e, eventualmente, dagli altri componenti il nucleo familiare, o di altri elementi utili a determinare la misura dell'apporto economico futuro.

Ciò posto, avuto riguardo al danno non patrimoniale, l'esame delle relative domande non può prescindere da una premessa che dia conto dell'integrale revisione della materia operata nel corso dell'ultimo decennio dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ricondotto le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un sistema "bipolare" costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (Cass. n. 8827/03 e 8828/03).

É stato così chiarito che il riferimento ai "casi previsti dalla legge" di cui all'art. 2059 c.c. non vale a limitarne la portata applicativa al solo danno derivante da fatto costituente reato (185 c.p.), dovendosi ricondurre a tale disposizione - oltre alle (tipiche) ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile in virtù di specifica previsione di legge - innanzitutto, il danno prodotto dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (tra i quali il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.), dal momento che il risarcimento del danno deve considerarsi come una forma di tutela minima, insita nello stesso rilievo dato ai diritti aventi tale rango.

La giurisprudenza più recente (S.U. della Corte di Cassazione, n. 26972/2008) ha poi ulteriormente chiarito che il danno non patrimoniale (in

particolare, derivante da lesione del diritto alla salute) costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, che copre sia il danno biologico, sia il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva (pur se quest'ultimo non costituisce categoria autonoma), come pure il danno c.d. estetico, quello alla vita di relazione e quello c.d. esistenziale.

In altri termini, se - alla stregua del nuovo sistema di tutela aquiliana - il danno non patrimoniale (da lesione di diritti costituzionali) può oggi ritenersi risarcibile indipendentemente dalla rilevanza penale del fatto che lo ha prodotto, o dalla sussistenza degli estremi perchè possa parlarsi di danno biologico (inteso come lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale), a essere risarcito è comunque un unico danno, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Orbene, tornando all'esame del caso di specie, le pretese risarcitorie fatte valere dagli attori attengono, nonostante il riferimento (anche) alla categoria del danno biologico - non supportato, peraltro, dall'allegazione di una lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale -, al danno non patrimoniale subito a causa della morte del congiunto, sotto il duplice profilo della sofferenza soggettiva cagionata agli attori dall'evento delittuoso e delle conseguenze che la prematura scomparsa del figlio e del fratello ha prodotto sulla vita del nucleo familiare e su quella individuale di ciascuno dei componenti.

Orbene, il danno da perdita del rapporto parentale, che si iscrive nell'ambito della più ampia categoria del danno non patrimoniale risarcibile *ex* art. 2059 c.c., consiste, al pari del danno biologico, nella lesione di un interesse essenziale della persona, che trova i suoi referenti costituzionali negli artt. 2, 29 e 30 Cost., che garantiscono gli interessi relativi alla *“sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività*

ME

ALE
DI
TRAP.

realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale che è la famiglia" e, in senso più ampio, come "modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati" (Cassazione sent. n. 8827/03 già citata): interessi che risultano irrimediabilmente violati in caso di uccisione dello stretto congiunto.

In questo senso, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione *"di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti"* (Cass. sent. n. 10107/11).

Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza, pur escludendo che si tratti di danno *in re ipsa*, ritiene che, sulla base degli elementi obiettivi forniti dall'interessato, non sia precluso il ricorso alle presunzioni (Cass. sent. n. 12124/2003; n. 15022/03), che, in generale, non costituiscono uno strumento probatorio di rango "secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova.

Risponde, invero, all'*id quod plerumque accidit* che la perdita di uno stretto congiunto determini conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva ed è regola di comune esperienza che, quanto più stretto è il rapporto parentale, tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza.

Tanto chiarito, tornando all'esame del caso di specie, alla stregua degli elementi forniti dagli attori può senz'altro presumersi che ciascuno di essi abbia subito un danno a causa dell'uccisione del congiunto.

Risulta innanzitutto dagli atti la convivenza, all'epoca del fatto, del nucleo familiare costituito dal defunto, dai [REDACTED]

(deceduto in data [redacted] e [redacted] nonché, tra i fratelli odierni attori, dei soli [redacted] [redacted] risulta emigrata [redacted] in epoca antecedente al fatto; gli altri - [redacted], [redacted] [redacted] (nata [redacted]) - risultano all'epoca già coniugati.

Deve rilevarsi, peraltro, che con riferimento a tali vincoli familiari (c.d. "famiglia nucleare"), la giurisprudenza è unanime nel ritenere irrilevante la cessazione della convivenza, che rileva piuttosto, unitamente ad altri elementi che valgono a caratterizzare lo specifico rapporto tra familiari, in relazione al *quantum* del risarcimento.

Né, stante la contumacia della convenuta, è stata fornita quella prova contraria che la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 13546/06) pone a carico della parte in cui sfavore opera la presunzione, e idonea a vincerla (ad esempio, rapporti deteriorati tra familiari, situazioni di convivenza forzata, ecc.).

Venendo alla determinazione del *quantum* risarcibile, non può non rilevarsi, preliminarmente, la difficoltà determinata dal "*irriducibile e somma disomogeneità - nella materia in esame - tra bene inciso e mezzo attraverso il quale ne viene attuata la reintegrazione e, prima e ancor più, l'impossibilità fisica di erogare la tutela in favore del soggetto che di quel bene era titolare*" (Cass. 10107/11).

Nell'indicare come ineludibile il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, viene costantemente sottolineata dalla Suprema Corte la necessità di esplicitare le regole di equità applicate (comb. disp. artt. 1226 e 2056 cod. civ.).

Non può trascurarsi, inoltre, quanto affermato in un recentissimo arresto (Cass., sent. n. 12408/11) in relazione alla tematica della liquidazione del danno non patrimoniale.

Prendendo le mosse dalla constatazione delle marcate disparità emerse dall'osservazione della giurisprudenza di merito - non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche nel metodo

me

utilizzato per la liquidazione -, il Supremo Collegio ha evidenziato come sia riferibile alla nozione di equità, oltre che la funzione di adattamento della legge a caso concreto, anche quella di "strumento di eguaglianza", attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.

"Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento" ... "Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare" (Cass. cit.).

Nel segnalare la conseguente necessità di individuare un parametro uniforme per tutti e l'insufficienza, a tali fini, dell'uniformità dei criteri di liquidazione per le sole controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice, la Cassazione ha dunque affermato che *"i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale" ... "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità".*

Preso atto di quanto sopra, questo giudice - uniformandosi all'attuale orientamento del Tribunale di ██████████ farà riferimento, nella liquidazione del danno non patrimoniale in favore degli attori, alla citata "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità

MP

psico-fisica”, di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall’I.s.T-A-T. nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011.

In particolare, in relazione al danno da perdita del congiunto, la tabella prevede una forbice (tra un valore minimo e un valore massimo) che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno tra questi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto con la persona perduta.

Ciò posto, ritiene questo giudice di dover liquidare, per ciascuno degli attori, una somma unica, che tenga conto dei due profili - evidenziati dagli attori - delle conseguenze che la prematura scomparsa del figlio e del fratello ha prodotto sulla vita del nucleo familiare e su quella individuale di ciascuno dei componenti, nonché della sofferenza soggettiva loro cagionata dall'evento delittuoso (il c.d. “danno morale”), di cui si terrà conto in sede di “personalizzazione”, coerentemente, del resto, con le indicazioni in tal senso fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno alla salute (Cass. S.U. 26972/2008, che da un lato ha affermato come costituisca sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali derivanti da reato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, dall’altro ha precisato che il giudice, nella liquidazione di detto danno, debba procedere ad adeguata “personalizzazione”).

In particolare, il danno subito da [REDACTED] avuto riguardo, per un verso, all’intensità del vincolo familiare intrinsecamente connessa alla qualità di genitore, alla irreversibile lesione del legame in questione, alle modalità del fatto (essendo stato ucciso il [REDACTED] solo in quanto sospettato di essere vicino al contrapposto gruppo criminale), nonché alla innaturale condizione derivante dalla premorienza di un figlio rispetto al genitore, e, per

ME

altro verso, alla presenza di altri [redacted] di cui due ancora conviventi, nonché di un marito (che sopravviverà al figlio [redacted] deve essere quantificata in € 260.000,00.

In relazione ai fratelli, alla stregua delle indicazioni che precedono e delle allegazioni di parte attrice, la quantificazione dei danni andrà diversificata in ragione della diversa età degli stessi e della accertata convivenza con il congiunto.

In particolare, in difetto di specifici elementi di prova in ordine alle abitudini di vita che caratterizzavano i rapporti tra i superstiti e la vittima - e tenuto conto, altresì, che i fratelli maggiori avevano già formato nuovi nuclei familiari negli anni precedenti (dei quali peraltro si sconosce la consistenza) o si erano trasferiti [redacted] - la somma dovuta a [redacted] (all'epoca dei fatti appena [redacted]) e a [redacted] sarà maggiore di quella da riconoscersi agli altri fratelli. E ancora, deve considerarsi la circostanza che [redacted] [redacted] e, verosimilmente, [redacted] avevano già contratto matrimonio e, nonostante la certa incidenza sulla loro vita della perdita del fratello, potevano contare sul supporto morale del coniuge, con il quale condividevano (alcuni già da molto tempo) un progetto di vita comune.

Tanto chiarito, tenuto conto delle citate tabelle, pare equo riconoscere a [redacted] la somma di € 110.000,00; a [redacted] la somma di € 100.000,00; a [redacted] la somma di € 75.000,00; a ognuno dei restanti fratelli attori [redacted] [redacted] la somma di € 65.000,00.

Su tali somme spetta anche il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate determinato, seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95, nella misura di:

- € 182.671,09 per [redacted]

- € 77.283,93 per [REDACTED]
- € 70.258,09 per [REDACTED]
- € 52.693,55 per [REDACTED]
- € 52.693,55 per [REDACTED]
- € 52.693,55 per [REDACTED]
- € 45.667,77 per [REDACTED]
- € 45.667,77 per [REDACTED]

me
A base di calcolo si sono assunte, con riguardo al danno complessivamente considerato, non le somme sopra determinate (che sono rivalutate ad oggi), bensì l'importo originario, ottenuto devalutando, in base agli indici Istat, le suddette somme alla data del fatto. Su tali somme, rivalutate anno per anno secondo i medesimi indici, si sono poi calcolati gli interessi al tasso legale effettivo, a decorrere dalla data dell'illecito. Il debito discende infatti da un fatto illecito e pertanto opera la cosiddetta *mora ex re*, secondo quanto previsto dall'art. 1219 co.1, n. 1 c.c.

I ricorrenti hanno infine chiesto il riconoscimento, *iure successionis*, del risarcimento del danno subito da [REDACTED] - coniuge di [REDACTED] e padre degli altri attori e della vittima -, deceduto in data [REDACTED] al quale, in base alle citate tabelle milanesi e alla stregua delle considerazioni che precedono, va liquidato a titolo di risarcimento l'importo di € 260.000,00, nonché il ristoro per il mancato godimento delle somme determinato con i criteri già specificati.

Ciò posto, deve tuttavia tenersi conto della presenza di un altro erede non parte in giudizio [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED] emigrato a [REDACTED] il [REDACTED]), il cui nominativo figura nel certificato storico di famiglia in atti e che non risulta deceduto.

Orbene, in materia di crediti del *de cuius* la Corte di Cassazione a sezioni unite (sent. n. 24657/2007, nonché da ultimo Cass. Sez. VI, n. 995/2012), componendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha recentemente chiarito che questi, *“a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il “de cuius” ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale”*.

Con la stessa pronuncia è stata tuttavia esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi: *“Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o (a maggior ragione) la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”*, sulla base del principio generale secondo cui *“ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza”* (Cass. S.U. citata; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10478, 17 novembre 1999 n. 12767, 28 giugno 2001 n. 8842, 6 ottobre 2005 n. 19460).

La citata giurisprudenza, peraltro, ha altresì specificato come restino "estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione".

Pertanto, l'intera somma di € 442.671,09, entrata nella comunione ereditaria, va attribuita (indivisamente) agli attori, restando impregiudicato il diritto dell'altro coerede, da far valere nell'ambito del giudizio di divisione.

Il danno da risarcire agli attori, con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, ammonta dunque a complessivi:

- € 442.671,09 per [REDACTED];
- € 187.283,93 per [REDACTED];
- € 170.258,09 per [REDACTED];
- € 127.693,55 per [REDACTED];
- € 127.693,55 per [REDACTED];
- € 127.693,55 per [REDACTED];
- € 110.667,77 per [REDACTED];
- € 110.667,77 per [REDACTED];

nonché, *iure successionis*, a € 442.671,09, somma entrata a far parte della comunione ereditaria, impregiudicato il diritto dell'altro coerede.

Al pagamento delle somme così determinate va condannato il convenuto che, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, dovrà altresì corrispondere a ciascuno degli attori gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Condanna [redacted] al pagamento di:

- € 442.671,09 in favore di [redacted]
- € 187.283,93 in favore di [redacted]
- € 170.258,09 in favore di [redacted]
- € 127.693,55 in favore di [redacted]
- € 127.693,55 in favore di [redacted]
- € 127.693,55 in favore di [redacted]
- € 110.667,77 in favore di [redacted]
- € 110.667,77 in favore di [redacted]

ché, in favore degli attori in solido, la somma di € 442.671,09, impreviudicato il diritto dell'altro coerede.

Condanna il convenuto soccombente al pagamento, in favore degli attori onerosi, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.500,00 di cui € 95,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T. U. sull'imposta di registro, si indica in [redacted]

[redacted] la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a tutto.

mo, 10.4.2012

Il Giudice
(dottoressa Maria Ciringione)

Tribunale di Trapani - Sez. Dist. Alcamo
depositato in Cancelleria

l. 17 APR 2012

Il Direttore Amministrativo
Dr. Caterina Napoli